

D.g.r. 30 ottobre 2017 - n. X/7315
Ulteriori determinazioni in ordine alla d.g.r. n. 6947 del 24
luglio 2017: proroga al 31 gennaio 2018

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 3 luglio 2012, n. 11, «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza»;

Visto che all'art. 2 della suddetta l.r. n. 11/2012 la Regione Lombardia pone tra i suoi obiettivi la promozione, in una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale, il costante coinvolgimento oltre che la collaborazione con le istituzioni, le associazioni e la società civile per il diffondersi di una cultura del rispetto, dell'uguaglianza e della solidarietà;

Vista la d.c.r.n. 894 del 10 novembre 2015, con cui il Consiglio regionale ha approvato il «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018», che prevede che la «priorità del lavoro di Rete è quella di collocare la donna al centro degli interventi e delle azioni, a partire dal primo accesso e fino alla definizione, concordata con la donna, del percorso verso l'autonomia. Gli interventi di accesso, accoglienza, valutazione del rischio, presa in carico e protezione si effettuano in accordo con le singole interessate e nel pieno rispetto della loro volontà, costruendo con ciascuna percorsi personalizzati che vadano anche verso il reinserimento sociale, lavorativo e professionale della donna» (par. 3.2);

Preso atto che il «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018» indica che il progetto personalizzato dovrà prevedere le modalità di collaborazione per la gestione del progetto con altri enti, ad esempio contatti con eventuali aziende/associazioni per l'inserimento lavorativo e per l'autonomia abitativa, enti locali per la presa in carico sociale, l'attivazione di interventi dei servizi sociali anche disponibili per eventuali figli/e minori a carico (par. 4.1);

Visto il d.p.c.m. del 25 novembre 2016, «Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità previste dal paragrafo 4 del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 per essere ripartite tra le regioni e le province autonome per la realizzazione delle quattro linee d'azione ivi previste, destinando le risorse nazionali in modo complementare rispetto all'impiego di risorse proprie», con il quale sono state assegnate alla Regione Lombardia risorse per euro 1.839.500,00;

Preso atto che il citato d.p.c.m. del 25 novembre 2016 stabilisce che le regioni provvedano a garantire il cofinanziamento degli interventi corrispondenti all'attuazione delle citate quattro linee d'azione previste dal paragrafo 4 del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere in misura non inferiore al 20% delle risorse assegnate;

Dato atto che il d.p.c.m. del 25 novembre 2016 indica quali linee d'azione per l'utilizzo delle risorse di cui alla lettera a) b) c) e d) dell'art. 1 le seguenti 4 linee d'azione:

1. Formazione, anche avvalendosi della professionalità delle operatrici dei centri anti violenza, del personale sanitario e socio-sanitario che presta servizio presso i Dipartimenti emergenza e i Pronto Soccorso degli ospedali;
2. Implementazione dei sistemi informativi relativi ai dati sul fenomeno della violenza, ivi compreso il numero di centri e case al fine di agevolare la trasmissione alla banca dati nazionale sul fenomeno della violenza;
3. Inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza;
4. Interventi finalizzati all'autonomia abitativa delle donne vittime di violenza, anche attraverso un accesso agevolato all'edilizia residenziale pubblica;

Vista la d.g.r. n. X/6947, «Determinazioni in ordine all'attivazione di progetti finalizzati all'inserimento lavorativo e all'autonomia abitativa delle donne vittime di violenza in attuazione del d.p.c.m. 25 novembre 2016, «Ripartizione delle risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità previste dal paragrafo 4 del piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93» del 24 luglio 2017 che:

- attivava l'azione 3, «Inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza» e l'azione 4, «Interventi finalizzati all'autonomia abitativa», così come indicato nel piano programmatico (allegato A), che vedono il coinvolgimento dei 18 Comuni capifila delle Reti territoriali anti violenza con i

quali la Regione Lombardia ha sottoscritto accordi di collaborazione per il sostegno delle Reti territoriali inReti territoriali anti violenza;

- approvava l'allegato B), «Criteri generali per l'attivazione di azioni a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'autonomia abitativa delle donne vittime di violenza in attuazione del d.p.c.m. del 25 novembre 2016 - Programma regionale 2017/2019», che prevede al punto 7, «Tempistica di massima e modalità di erogazione delle risorse del programma regionale» che indicava nel 31 ottobre 2017 i termini entro i quali i 18 Comuni capifila delle Reti territoriali anti violenza inviavano a Regione Lombardia la scheda programmatica biennale;

Visto il d.d.u.o. n. 9674 del 3 agosto 2017, «Modalità attuative per l'attivazione di progetti finalizzati all'inserimento lavorativo e all'autonomia abitativa delle donne vittime di violenza in attuazione del d.p.c.m. del 25 novembre 2016 - Programma regionale 2017/2019», con cui all'allegato C) venivano ripartite le risorse tra le 18 Reti e all'allegato B) veniva approvata la Scheda programmatica per la definizione delle azioni;

Considerato che in prossimità della scadenza del termine per la presentazione delle schede programmatiche tutti i Comuni capifila di Reti territoriali anti violenza hanno inviato alla Regione Lombardia comunicazione via PEC, agli atti della Direzione Generale competente, con la richiesta di posticipare la scadenza della presentazione della Scheda programmatica di cui all'allegato B) del d.d.u.o. n. 9674 del 3 agosto 2017;

Ritenuto pertanto di aderire alle richieste dei suddetti Comuni capifila, posticipando il termine del 31 ottobre 2017 per la presentazione della scheda programmatica stabilito nell'allegato B) al d.d.u.o. n. 9674/2017 al 31 gennaio 2018, e ridefinendo la tempistica del procedimento come sotto indicato:

- Entro il 31 gennaio 2018 i Comuni capifila inviano alla Regione Lombardia la scheda programmatica biennale;
- Entro il 30 marzo 2018, la Regione trasferisce ai Comuni capifila la prima quota pari al 50% delle risorse assegnate a seguito della validazione della scheda programmatica inviata da Comuni;
- Entro il 1° ottobre 2018, i Comuni capifila inviano il primo monitoraggio;
- Entro il 31 dicembre 2018, i Comuni inviano la rendicontazione della prima fase, la scheda di monitoraggio aggiornata e l'eventuale richiesta di aggiornamento/modifiche della scheda programmatica finalizzata all'erogazione della seconda quota, pari al 30% delle risorse;
- Entro il 15 giugno 2019, i Comuni inviano il secondo monitoraggio;
- Entro il 31 ottobre 2019, i Comuni inviano la rendicontazione della seconda fase (1 gennaio 2019-30 giugno 2019) e la scheda di monitoraggio finale;
- Entro 31 dicembre 2019, la Regione Lombardia eroga il saldo, pari al 20%, a seguito dell'analisi della rendicontazione finale.

Ritenuto di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito ufficiale di Regione Lombardia nella sezione Trasparenza, adempiendo agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prorogare il termine per la presentazione della Scheda Programmatica di cui all'allegato B) d.d.u.o. n. 9674 del 3 agosto 2017 al 31 gennaio 2018;

2. di ridefinire la tempistica per l'attuazione della citata d.g.r. n. 5878/2016 come sotto indicata:

- Entro il 31 gennaio 2018 i Comuni capifila inviano alla Regione Lombardia la scheda programmatica biennale;
- Entro il 30 marzo 2018, la Regione trasferisce ai Comuni capifila la prima quota pari al 50% delle risorse assegnate a seguito della validazione della scheda programmatica inviata da Comuni;
- Entro il 1° ottobre 2018, i Comuni capifila inviano il primo monitoraggio;
- Entro il 31 dicembre 2018, i Comuni inviano la rendicontazione della prima fase, la scheda di monitoraggio aggiornata e l'eventuale richiesta di aggiornamento/modifiche

Serie Ordinaria n. 44 - Giovedì 02 novembre 2017

della scheda programmatica finalizzata all'erogazione della seconda quota, pari al 30% delle risorse;

- Entro il 15 giugno 2019, i Comuni inviano il secondo monitoraggio;
- Entro il 31 ottobre 2019, i Comuni inviano la rendicontazione della seconda fase (1 gennaio 2019-30 giugno 2019) e la scheda di monitoraggio finale;
- Entro il 31 dicembre 2019, la Regione Lombardia eroga il saldo, pari al 20%, a seguito dell'analisi della rendicontazione finale.

3. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito ufficiale della Regione Lombardia nella sezione Trasparenza, adempiendo agli obblighi di pubblicità.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi